

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 76 - Numero 38
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 13 agosto 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI
Sped. in a.p. - comma 201, art. 1,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 2022, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2022, N. 16 - MODIFICHE ARTT. 26 E 5 L.R. 16/2016

Posted on 6 Settembre 2022



Categories: [Normativa](#), [Urbanistica e territorio](#)

Pubblicata sulla [G.U.R.S. parte I n. 38 del 13 agosto 2022](#) la **Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16**, recante "*Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.*"

Per quanto di interesse si segnalano i **commi 26 e 58 dell'art. 13**.

In sintesi:

- **comma 26**: modifica l'**art.26 (cambi di destinazione d'uso) della L.R. 16/2016** di recepimento del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ii. (cd. Testo unico dell'edilizia). In particolare il citato comma 26 inserisce al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 16/2016, dopo le parole turistico- ricettiva, la parola "artigianale".

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva artigianale ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.

- **comma 58**: modifica l'**art. 5 lett. d) punto 1) della L.R. 16/2016**, come modificato dalla L.R. 2/2022, nonché dal comma 32 dell'articolo 13 della L.R. 13/2022. La modifica, da ultimo introdotta, fissa il limite alla data del 30 giugno 2023 per il recupero ex post ai fini abitativi di sottotetti, pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2021.

Si ricorda che con ricorso del 25 luglio il Consiglio dei Ministri ha impugnato l'intera L.R. 13/2022 "Legge di stabilità regionale 2022- 2024" in quanto priva di adeguata copertura finanziaria e in ogni caso gli articoli **3, commi 1 e 2; 12 commi 11 e 58; 13, commi 6,14,15,21, 22, 32, 50, 53, 55, 57, 58, 68, 90, 91 e 93; 14 commi 19, 20 e 21; 15 comma 6; 18 comma 5**.

Per una disamina delle eccezioni sollevate, per quanto di diretto interesse, si rinvia alla nostra news "[L.R. 13/2022 "Legge di stabilità regionale 2022 - 2024" - Ricorso Corte Costituzionale n. 48/2022 del 25 luglio 2022](#)".

